



0.5 5.7
12013/16

ESENTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE - 1

Oggetto
Mantenimento figli
spese
straordinarie

Composta da:

- Dott. Vittorio Ragonesi - Presidente -
- Dott. Magda Cristiano - Consigliere -
- Dott. Giacinto Bisogni - Rel. Consigliere -
- Dott. Carlo De Chiara - Consigliere -
- Dott. Maria Acierno - Consigliere -

R.G.N. 13737/14

Cron. 12013

Rep.

ha pronunciato la seguente

Ud. 18/03/16

ORDINANZA

CU

sul ricorso proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in Roma,
 presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
 rappresentato e difeso dall'avv. (omissis) , via
 (omissis) , per mandato in calce al ricorso,
 che indica per le comunicazioni relative al processo al
 la p.e.c. (omissis) ;

In caso di diffusione del
 presente provvedimento
 omettere le generalità e
 gli altri dati identificativi,
 a norma dell'art. 52
 dlgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

- ricorrente -

nei confronti di

(omissis) , elettivamente domiciliata in Roma,
 presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
 rappresentata e difesa dall'avv. (omissis) , giusta
 procura speciale a margine del controricorso, che
 dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al
 processo al fax n. (omissis) e alla p.e.c.

2258
2016

Brp



(omissis) ;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 198/14 del Tribunale di Matera, emessa il 18 marzo 2014 e depositata il 20 marzo 2014, n. R.G. 1890/2011;

Rilevato che in data 25 gennaio 2016 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta con alcune correzioni relative a errori materiali

1. (omissis) ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla ex moglie (omissis) per il pagamento della somma di 3.684,00 euro corrispondente al 50% delle spese straordinarie (universitarie e mediche) sostenute per i figli. L'opponente ha rilevato di non dover corrispondere tali somme perché aveva espresso, anche per iscritto, il proprio dissenso sulla effettuazione delle spese in questione e specificamente sull'iscrizione della figlia all'Università degli studi di (omissis) anziché a quella di (omissis).
2. Il Giudice di pace di Matera ha respinto l'opposizione, con sentenza n. 947/11.
3. Il Tribunale di Matera ha confermato la sentenza appellata dal (omissis) rilevando che: a) nessuna specifica contestazione era stata sollevata dall'appellante in ordine alla

Bray



quantificazione delle spese e alla loro concreta
effettuazione, b) quanto al dissenso accettato
dal (omissis) , doveva rilevarsi, dall'esame
della documentazione agli atti, un suo
sostanziale disinteresse sino a quando non gli
era stato chiesto il rimborso della quota di sua
pertinenza; c) nessuna specifica contestazione
era stata fatta dal (omissis) sull'unico profilo
oggettivo da valutare ai fini dell'esclusione del
diritto alla ripetizione e cioè a quello
economico.

4. Ricorre per cassazione (omissis)

(omissis) affidandosi ad un unico motivo di
impugnazione articolato su due censure: a)
violazione e falsa applicazione degli artt. 155,
comma 3, e 2697 c.c.; b) violazione dell'art.
155, comma 3, c.c. e 2697 c.c. Sostiene il
ricorrente che trattandosi di decisione di
importanza maggiore per la figlia essa doveva
essere necessariamente condivisa dai genitori in
regime di affidamento condiviso e che, in difetto
di tale necessario accordo, il presunto credito
non poteva essere azionato, peraltro davanti a
giudice incompetente per materia come il giudice
di pace, essendo competente il giudice della
separazione, cui sono conferiti i poteri speciali
di cui all'art. 155 u.c. c.c., in merito
all'accertamento delle capacità reddituali dei

Bsp



genitori. Gravava sulla richiedente l'onere di provare il consenso dell'altro genitore.

5. Si difende con controricorso (omissis) .

Ritenuto che:

6. Il ricorso è infondato. Va in primo luogo ribadita la competenza del Giudice di pace in ordine alla presente controversia che ha ad oggetto l'adempimento delle obbligazioni assunte dal coniuge in sede di separazione consensuale circa il pagamento delle spese straordinarie relative ai figli. Tale competenza infatti va determinata in ragione del valore della causa secondo i criteri ordinari, trattandosi di controversia diversa da quella concernente la esecuzione o la modifica delle condizioni della separazione, rientrante nella competenza funzionale del tribunale (cfr. Cass. civ. sezione I nn. 18240 del 22 agosto 2006, 16793 del 17 luglio 2009, 6297 del 19 marzo 2014, Cass. civ. sezione VI-3 n. 20303 del 25 settembre 2014).

7. Nella specie non è contestato che il (omissis) sia stato consultato sulla scelta della figlia di effettuare gli studi universitari a (omissis) anziché a (omissis) e abbia espresso parere negativo su tale scelta. La controversia è quindi incentrata sulla necessità di una preventiva adizione del giudice sulla scelta contestata, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto ad effettuarla e ad avere il contributo economico straordinario da

Bonip



parte del genitore dissenziente ovvero sulla possibilità di effettuare la spesa relativa alla scelta non approvata e successivamente richiedere in giudizio il rimborso della quota di pertinenza del genitore dissenziente salva la possibilità da parte di quest'ultimo di opporsi e richiedere l'accertamento della non corrispondenza della spesa a un interesse rilevante e sostenibile economicamente in relazione alle condizioni reddituali dei genitori.

8. Quest'ultima interpretazione normativa è quella più in linea con la giurisprudenza di questa Corte in materia di diritto al rimborso delle spese straordinarie effettuate dal coniuge affidatario, alla luce del principio generale della tutela del superiore interesse del minore. Si segnalano in particolare le decisioni secondo cui "non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro coniuge in ordine alla determinazione delle spese straordinarie (nella specie, stage e soggiorni all'estero per l'apprendimento della lingua inglese), trattandosi di decisione "di maggiore interesse" per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di

Borrop



provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori" (Cass. civ. sez. VI-1, ord. n. 16175 del 30 luglio 2015 e Cass. civ. sezione I n. 19607 del 26 settembre 2011).

9. Né può considerarsi rilevante il regime di affidamento condiviso, che peraltro nella specie non era più vigente trattandosi di spese sostenute in favore della figlia maggiorenne, perché una interpretazione quale quella perorata dal ricorrente comporterebbe di fatto la compressione e soppressione del diritto di scelta in ordine a decisioni di maggiore interesse per i figli. Mentre la possibilità di chiedere in giudizio il rimborso delle spese già effettuate non comprime il diritto di difesa del genitore dissenziente che potrà far valere e accertare il proprio diritto ad opporsi alla richiesta di rimborso.

10. Va infine rilevato che il Tribunale ha ritenuto rilevante - e tale ratio decidendi non ha costituito oggetto di impugnazione - che la contestazione del padre all'iscrizione della figlia è consistita, sulla base di quanto emerge

Broggi



dalla documentazione agli atti, in un sostanziale disinteresse, e, allo stesso modo, che non vi è stata alcuna contestazione circa l'ammontare e la prova della spesa effettuata e richiesta in rimborso, né alcuna deduzione e prova è stata portata dal (omissis) circa l'insostenibilità della spesa in relazione alle condizioni economiche dei genitori.

11. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l'impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per il rigetto del ricorso.

La Corte condivide la relazione sopra riportata e letta la memoria difensiva del ricorrente ribadisce che il principio di bi-genitorialità non può comportare la effettuabilità e la rimborsabilità delle sole spese straordinarie che abbiano incontrato il consenso di entrambi i genitori escludendo così anche quelle spese che si dimostrino non voluttuarie e corrispondenti all'interesse del figlio beneficiario del diritto al mantenimento (quali quelle conseguenti alla scelta dell'università più adatta agli studi universitari del figlio) sempre che le stesse non siano compatibili con le condizioni economiche dei genitori; circostanza quest'ultima che non risulta essere stata oggetto delle contestazioni mosse alla richiesta preliminare all'iscrizione universitaria e a quelle effettuate nel corso del giudizio di merito e di legittimità che come

Bras



evidenziato dalla relazione si svolge su censure di violazione di legge e non di omesso di esame di fatti specifici e rilevanti ai fini della decisione. Infine non risulta ~~che~~^{CHE} un aggravamento delle condizioni economiche dopo la separazione, tale giustificare la esenzione dal pagamento delle spese straordinarie per il mantenimento della figlia, sia stato fatto valere dal ricorrente in altro giudizio rivolto all'accertamento dei presupposti per la modifica delle condizioni della separazione.

La Corte pertanto ritiene che il ricorso che il ricorso debba essere respinto con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 2.200 euro, di cui 200 euro per spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dello stesso articolo 13.

Brosio



Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
18 marzo 2016.

Broggi

Il Presidente
Vittorio Broggi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi _____



10 GIU. 2016
Il Funzionario Giudiziario

[Handwritten signature]

Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROFA

[Handwritten signature]